



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 2 febbraio 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 007

Prot. 059

Oggetto: **Contribuzione non versata relativa a periodi prescritti – Prescrizione del diritto ad esercitare la richiesta di rendita vitalizia (art. 13, legge n. 1338/1962).**

Sommario: *Riguardo alla possibilità di riscatto della contribuzione omessa e prescritta, nel corso degli ultimi decenni, la giurisprudenza di legittimità si è espressa su diversi aspetti. L'INPS, nei suoi atti ufficiali, ha recepito solo quella riguardante la documentazione probante; per gli altri aspetti, invece si sono riscontrati solo i comportamenti assunti dalle sedi sul territorio. Con la presente e con la scheda allegata si fornisce un quadro complessivo dell'attuale situazione, con riserva di ulteriori chiarimenti a seguito del confronto con l'Istituto che si sta chiedendo sulla materia.*

Precedenti INAPA      Circolare n. 4 del 25 gennaio 2021, circolare n. 29 del 12 ottobre 2006.

Come noto, l'articolo 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338<sup>1</sup> disciplina la facoltà di riscatto oneroso dei periodi di contribuzione omessi ed ormai prescritti, attraverso la costituzione di una rendita vitalizia con onere a carico del datore di lavoro o del lavoratore stesso.

<sup>1</sup> **Art.13, Legge 1338/1962**

*1. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ..... può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. ....*

*4. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.*

*5. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.*



Sulla materia si è andata formando nel tempo una significativa giurisprudenza, sia per quanto riguarda la necessità della prova certa del rapporto di lavoro e della relativa documentazione a supporto, sia in merito alla possibilità di avvalorare tale prova mediante dichiarazioni testimoniali, sia riguardo alla necessità da parte del lavoratore, che voglia esercitare in proprio la facoltà di riscatto, di dimostrare di aver precedentemente tentato di ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia.

Con la scheda tecnica allegata si fornisce un riepilogo di tutte le indicazioni operative – criteri, prove, documentazione, ecc. – necessarie per il buon esito delle richieste in questione.

Tali indicazioni potranno risultare particolarmente utili anche ai fini della gestione dei periodi di contribuzione omessa da parte delle amministrazioni pubbliche (**cf. circolare INAPA n. 4 del 25 gennaio 2021**).

Per prassi consolidata, le richieste di costituzione di rendita vitalizia sono state sempre esaminate nel merito – e accolte, nei casi in cui l'Istituto abbia accertato la sussistenza dei relativi requisiti – quale che fosse l'intervallo temporale tra la data di prescrizione della contribuzione omessa e la data della domanda di riscatto, talché sono state definite con esito positivo molte domande presentate anche in anni recenti (2015, 2016, ecc.) riferite a contributi posizionati in periodi remoti e prescritti da oltre dieci anni (ad esempio risalenti agli anni '60).

Recentemente, tuttavia, la Giurisprudenza ha individuato un termine di prescrizione anche per l'esercizio della facoltà di riscatto di cui al citato articolo 13.

Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 21302 del 20 giugno 2017 ha stabilito che *“il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art.13, comma 5, della l. n.1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.”*.

In pratica, a partire dalla data in cui si prescrivono i contributi omessi (la cui prescrizione, come noto segue un termine quinquennale, ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995), decorre un termine decennale di prescrizione entro il quale il lavoratore deve esercitare la facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 13, pena l'impossibilità di richiedere la valorizzazione di detta contribuzione.

Sulla base del criterio definito dalla Corte di Cassazione, quindi, in caso di contribuzione omessa riferita, ad esempio, al mese di giugno 2002 – la cui prescrizione è maturata a maggio 2007 – il lavoratore avrebbe potuto esercitare la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 13 entro il mese di maggio 2017.



In base a tale principio, pertanto, la facoltà di riscatto può essere ancora esercitata, alla data odierna, per i soli contributi omessi relativi a periodi:

- successivi al gennaio 2006 per i quali la prescrizione si matura da gennaio 2011, con conseguente possibilità di esercitare la facoltà di riscatto entro i dieci anni a partire dalla maturazione della prescrizione;
- antecedenti al 2006 per i quali sia stata interrotta la prescrizione che risulti successivamente non ancora spirata o, comunque, non risulti spirata a gennaio 2011.

Benché l'Istituto non abbia mai emanato fino ad oggi alcun messaggio o circolare di recepimento della sentenza citata, né istruzioni ufficiali con cui richiami le proprie strutture all'adeguamento al principio stabilito dalla Corte di Cassazione, alcune sedi INPS hanno respinto le domande di riscatto per periodi prescritti da oltre un decennio ed altre, negli ultimi mesi, hanno cominciato a sospendere la definizione, fornendo – per il momento, in maniera ufficiosa, pur senza un formale provvedimento di reiezione – come motivazione l'intervenuta prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia.

Allo stesso modo, l'Istituto non ha fornito indicazioni in relazione alla necessità per il richiedente il riscatto di dimostrare di aver tentato di ottenere la costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o di chi era tenuto al versamento; anche sul punto, sebbene con riferimento a domande non recenti, si sono registrate reiezioni di domande di riscatto.

Al fine di conoscere la posizione ufficiale dell'Istituto in merito e di prendere visione di eventuali istruzioni interne fornite alle sedi su questa materia, si sta provvedendo ad avanzare una specifica richiesta all'INPS da parte del CIPLA.

## **INDICAZIONI OPERATIVE**

A partire dalla data odierna e nelle more di eventuali indicazioni da parte dell'INPS, si dovrà tenere conto dell'interpretazione in merito ai termini di prescrizione della domanda ex art.13, legge n. 1338/1962, fornita dalla citata sentenza n. 21302 del 20 giugno 2017.

A questi fini, in fase di esame degli estratti contributivi, dovrà essere prestata particolare attenzione alla presenza di eventuali omissioni contributive (in qualità non solo di lavoratore dipendente, ma di collaboratore di Impresa Commerciale o Artigiana, nonché di coadiuvante di Nucleo CD/CM o IAP e da soggetti iscritti in GS), collocati sia precedentemente all'inizio dell'assicurazione, sia nel corso della vita assicurativa.

Una volta verificata la presenza di periodi oggetto di omissione contributiva, si dovrà procedere come segue.

### **Periodi per i quali non risulta ancora trascorso il decennio dalla data di prescrizione dei contributi**

In questo caso, si dovrà attivare tempestivamente la domanda di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/62.



Preliminarmente – o contestualmente – si dovrà tentare di chiedere al datore di lavoro/committente, o a chi era tenuto al versamento del contributo per i casi di coadiutori/coadiuvanti, di provvedere alla costituzione della rendita vitalizia, secondo le indicazioni fornite con [circolare n. 29 del 12 ottobre 2006](#).

In caso di periodi per i quali sia prossima la scadenza del decennio, qualora risulti impossibile la raccolta della documentazione (prove documentali e prove testimoniali) in tempo utile, si provvederà a presentare la domanda anche se carente di documentazione, avendo cura di indicare con esattezza il/i periodo/i richiesto/i; a seguito della presumibile reiezione / archiviazione della domanda da parte dell'Istituto per carenza di documentazione, sarà poi possibile chiederne il riesame allegando la documentazione nel frattempo raccolta.

### **Periodi per i quali risulta ormai trascorso il decennio dalla data di prescrizione dei contributi**

Come precisato, la sentenza n. 21302/2017 ha stabilito che soggiace al termine di prescrizione decennale “il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5, della l. n. 1338 del 1962...”.

In considerazione di tale circostanza e in assenza, al momento, di analoghi pronunciamenti che si occupino solo della domanda nei confronti dell'Istituto e non già nei confronti del datore di lavoro, si potrà provare a richiedere comunque la costituzione di rendita vitalizia anche in caso di periodi per i quali risulta ormai decorso il termine previsto dalla sentenza. In tal caso si aderirebbe ad una interpretazione maggiormente estensiva in base alla quale il limite individuato dalla Corte di Cassazione potrebbe trovare applicazione per il solo pagamento dell'onere a carico del datore di lavoro e non per la residua ipotesi di onere a carico del lavoratore stesso; resterebbe, in ogni caso, aperta la problematica di aver espletato il tentativo di far provvedere il datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia.

Ovviamente, in tali casistiche il richiedente dovrà risultare informato del carattere meramente cautelativo della richiesta di articolo 13, sollevando conseguentemente il Patronato da qualsiasi responsabilità per il possibile esito negativo della richiesta, sia in fase amministrativa che in un eventuale giudizio; a tal fine, dovrà essere acquisita all'interno del fascicolo la relativa liberatoria o dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta dall'assistito.

È presumibile che la domanda venga respinta dall'Istituto in sede amministrativa; una volta esaurito il procedimento amministrativo, l'interpretazione qui esposta dovrà essere sostenuta in sede giudiziaria.

\*\*\*\*\*

Oltre all'aspetto relativo alla prescrizione, sul territorio si stanno registrando diversi comportamenti assunti dalle varie sedi in relazione non solo a domande da definire ma a



**ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA  
E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO**

*Confartigianato*  
persone



domande accolte e a seguito delle quali è stato effettuato il relativo pagamento dell'onere; in alcuni casi sono stati perfino revocati i provvedimenti di riscatto e i conseguenti provvedimenti di liquidazione delle pensioni.

Come già accennato, la scrivente, per il tramite del CIPLA, sta provvedendo a chiedere all'INPS la posizione ufficiale sugli aspetti non già oggetto di atti ufficiali; nell'occasione si avrà modo di rappresentare la situazione complessiva relativa all'argomento.

Pertanto, sarà cura della scrivente fornire ulteriori informazioni non appena si saranno acquisiti nuovi elementi.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegato: scheda tecnica sulla rendita vitalizia, circolare INPS n. 78 del 29 maggio 2019, sentenza SS.UU. Cassazione n. 21302/2017.